

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1671

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGIORGIO, MANCINA, MASINI, LONGO, FINOCCHIARO FIDELBO, ALVETI, DI PRISCO, GUIDI, NICOLINI, VELTRONI

Norme in materia di autonomia delle università
e degli enti di ricerca

Presentata il 2 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sono noti i problemi e le disfunzioni che da anni affliggono il sistema universitario italiano: l'aumento delle iscrizioni, l'eccessivo affollamento degli studenti negli atenei delle grandi aree metropolitane e le sedi periferiche, l'inadeguatezza dei tradizionali titoli di studio universitari e delle materie di studio in seguito ai molteplici mutamenti sociali e culturali avvenuti negli ultimi anni.

Questo scollamento tra la realtà sociale e l'ordinamento universitario ha avuto riflessi soprattutto sul diritto allo studio degli studenti universitari, rendendo assai problematico, in talune sedi, il rapporto studente-professore e l'accesso dello studente alle strutture dell'ateneo.

Analoga situazione di difficoltà affligge il sistema delle istituzioni di ricerca, in cui i processi di rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei singoli enti, e

la loro armonizzazione, sono diventati necessità ineludibili per un corretto impiego delle risorse pubbliche.

Nel corso della X legislatura sono stati varati provvedimenti per avviare la riforma del sistema universitario e di ricerca. È stato innanzitutto istituito un apposito dicastero che riunisce in sé le competenze statali attinenti all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica prima affidate al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. In quella occasione sono stati sanciti i principi-chiave in ordine all'autonomia delle università e degli enti di ricerca che una legge di settore doveva successivamente raccogliere e sviluppare.

In seguito, la legge 19 novembre 1990, n. 341, ha istituito i nuovi titoli universitari, ha introdotto nuove forme di assi-

stenza e orientamento agli studenti, come il tutorato e i servizi didattici integrativi, e ha sviluppato il principio dell'autonomia didattica degli atenei, delegando al Governo la definizione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici.

Si è cercato, in tal modo, di avviare il processo di adeguamento del sistema universitario a quelli che sono i possibili sbocchi degli studi universitari e il suo avvicinamento alle caratteristiche e alle esigenze dell'attuale mercato del lavoro: l'obiettivo è quello di ridurre il divario tra la domanda posta dal sistema produttivo e l'offerta di quello formativo.

Al nuovo modello di ateneo, libero e svincolato dalle pastoie burocratiche tipiche di un modello centralizzato, manca tutt'oggi lo strumento essenziale, ovvero l'autonomia. Riconoscere alle università l'autonomia non significa solo rendere più adeguate le strutture universitarie alle esigenze degli studenti e della società, ma significa anche rivitalizzare la ricerca scientifica. Accrescere l'autonomia delle istituzioni di ricerca significa introdurre dei principi di riconoscibilità del lavoro scientifico e di equiparazione tra comparti del sistema formativo e di ricerca.

Nel corso della X legislatura è stato avviato il dibattito parlamentare in ordine al disegno di legge presentato dall'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ruberti, sull'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria delle università e degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione. La fine anticipata della X legislatura ne ha interrotto l'iter.

I gruppi della Sinistra indipendente e del Partito democratico della sinistra presentarono in quella occasione numerosi emendamenti intesi a correggere l'imposizione eccessivamente centralistica del disegno di legge del Governo.

L'obiettivo era quello di accentuare il più possibile l'autonomia degli atenei, chiamati per la prima volta a darsi regole autonome per il proprio funzionamento attraverso gli statuti e i regolamenti; analoga operazione ha riguardato gli enti, con

specifici articoli ed emendamenti volti a correggere le rigidità del testo governativo e ad accrescere la partecipazione del personale.

Riproponiamo attraverso una proposta di legge organica la medesima filosofia che permeava il lavoro svolto dai due gruppi nella passata legislatura.

Dare spazio all'autonomia degli atenei significa ridurre la sfera di competenza dello Stato: il legislatore pertanto è chiamato solo a sancire i principi generali della materia, rinviando tutto il resto all'iniziativa dei singoli atenei e al loro spirito innovativo, così come è previsto dall'articolo 33 della Costituzione. In questo modo le università potranno da una parte tener conto delle realtà e dei bisogni locali e dall'altra adeguare la normativa interna alle diverse esigenze che si evidenzieranno in futuro.

Sotto il profilo delle fonti normative, infatti, lo strumento dello statuto risulta nettamente più flessibile di quello della legge ordinaria e quindi più adatto a raccogliere i continui stimoli del mondo universitario più soggetto, rispetto ad altri settori dell'amministrazione pubblica, a continui mutamenti. Ciascuna università potrà creare un proprio modello per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Per i motivi sopra esposti si è voluto conferire al testo della proposta di legge una forma agile che attribuisce molto spazio all'autodisciplina degli organi di governo degli atenei, alleggerendo l'intera disciplina dei vincoli legislativi e regolamentari dell'attuale ordinamento universitario e dal potere di ingerenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Particolare risalto viene, inoltre, dato alle rappresentanze degli studenti in maniera tale da richiedere il parere su tutte le materie di loro interesse: dare una voce autonoma alla componente studentesca significa valorizzare la crescita culturale e l'interesse degli studenti per la « cosa pubblica ».

Se gli anni '90 saranno caratterizzati dalla crescita di partecipazione e consapevolezza dei propri diritti da parte dei cittadini risulta quanto mai necessario e

opportuno favorire tale tendenza in questa sede, dove gli studenti imparano a misurarsi con diversi livelli di autorità amministrative.

La proposta di legge del Partito democratico della sinistra introduce un nuovo strumento che contribuirà a incentivare la definizione di specifici programmi di sviluppo da parte dei singoli atenei e a caratterizzarne il contenuto. Si prevede infatti la possibilità di stipulare appositi contratti di programma tra singole università e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, finanziati dallo Stato, *ma solo a condizione che l'ateneo abbia raggiunto i risultati prefissati.*

Sempre nell'ottica dello snellimento delle procedure la presente proposta di legge fa esplicito riferimento alla norma relativa all'acquisizione di pareri tra amministrazioni prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Questa norma consente di programmare tempi certi nei passaggi tra Ministero e università o tra organi interni all'ateneo per le richieste di parere: all'organo interpellato non sarà più consentito di procrastinare all'infinito l'espressione del parere ma sarà obbligato a rispettare il limite generale dei novanta giorni stabilito dalla legge n. 241 del 1990.

Anche l'istituto previsto all'articolo 9, il Garante dei programmi di ricerca e di formazione, presenta notevoli elementi di

novità: si istituisce un unico nuovo organismo per la verifica dei programmi di ricerca, un'autorità garante, la quale è affiancata, per la raccolta di dati e statistiche, da istituzioni pubbliche e private, da atenei ed enti di ricerca affiancate al Garante con funzioni direttive operative. Ciò consente un maggior risparmio di risorse e uno stretto collegamento tra l'organo di controllo e il supporto informativo, ed aumenta la trasparenza ed il controllo del processo valutativo. Per la parte riguardante gli enti non strumentali attraverso la potestà regolamentare già prevista dalla legge n. 168 del 1989, garantendo nel contempo le condizioni per il riconoscimento delle caratteristiche comuni del lavoro di ricerca ovunque esso sia svolto. Si è quindi preferito indicare nelle modalità di deliberazione dei regolamenti, nell'allargamento della composizione degli organi deliberanti, nei contenuti e nella potestà dei regolamenti stessi, i caratteri distintivi ed esplicativi dell'autonomia concessa alle istituzioni di ricerca, salvaguardando anche il pieno coinvolgimento della comunità scientifica nei processi decisionali.

Una specificazione che si è ritenuto di dover inserire riguarda la ridefinizione della natura dei compiti e dell'organizzazione del Centro nazionale delle ricerche (CNR).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. In attuazione dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati « università », sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto esclusivo dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge.

2. Fermo restando il finanziamento ordinario, destinato dallo Stato alle università, ai fini del riequilibrio del sistema universitario e per la realizzazione di particolari programmi di sviluppo di singole università, possono essere altresì stipulati appositi contratti di programma fra ciascuna università e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

ART. 2.

(Autonomia statutaria e regolamentare).

1. Ogni università adotta il proprio statuto, con il quale sono disciplinati:

a) la composizione, le competenze, la durata degli organi di governo e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio; le procedure per la loro costituzione ed i relativi regolamenti di funzionamento;

b) i parametri per la valutazione, da parte dell'assemblea di ateneo di cui al comma 8 dell'articolo 3, dell'efficacia dell'attività svolta dalle singole università.

2. Lo statuto indica altresì le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle

quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

3. Per la revisione dello statuto si applica la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le materie di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. Per le rimanenti materie di cui al predetto comma 1 del presente articolo, lo statuto prevede una procedura semplificata di revisione, indicando altresì gli organi competenti a provvedervi.

ART. 3.

(Autonomia organizzativa).

1. Sono organi dell'università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti e l'assemblea di ateneo. Le università si organizzano in facoltà e dipartimenti. Gli organi di governo e le strutture didattiche scientifiche e di servizi possono costituire al loro interno giunte esecutive.

2. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano. Per ogni corso di studi attivato le norme statutarie e regolamentari indicano la struttura didattica preposta alla programmazione, gestione e verifica dell'attività didattica. Nelle strutture didattiche la direzione è affidata a professori di ruolo.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari e straordinari secondo la procedura stabilita dall'articolo 97, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le modalità di formazione dell'elettorato attivo sono determinate dallo statuto. Il rettore rappresenta l'università ed emana gli statuti e i regolamenti.

4. Il senato accademico ha compiti di programmazione per lo sviluppo dell'ateneo ed è composto da un minimo di dieci a un massimo di trenta membri in proporzione al numero degli studenti iscritti nell'ateneo e alla dimensione e al numero delle strutture in esso presenti.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di dieci a un massimo di venti membri in proporzione al numero degli studenti iscritti nell'ateneo. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e per il personale tecnico e scientifico. In materia di responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Il consiglio degli studenti è eletto da tutti gli studenti iscritti nell'ateneo. Il regolamento degli studenti è approvato dall'organo che delibera lo statuto con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli studenti presenti in tale organo. Il consiglio degli studenti ha funzioni propositive ed esprime parere obbligatorio sulle deliberazioni attinenti alla programmazione, gestione e verifica dell'attività didattica, all'attuazione del diritto allo studio, all'organizzazione dei servizi didattici integrativi di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e alla definizione del regolamento didattico di ateneo.

7. Lo statuto disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'università e nei consigli delle facoltà e dei dipartimenti. Nelle strutture didattiche è prevista una equilibrata rappresentanza degli studenti rispetto alle altre componenti. Il regolamento indica le deliberazioni sulle quali la rappresentanza degli studenti esprime parere obbligatorio.

8. L'assemblea di ateneo è composta in modo da garantire un'adeguata rappresentanza di tutte le componenti universitarie. Ha compiti di indirizzo generale e di veri-

fica dell'efficacia dell'attività svolta dall'ateneo secondo parametri di valutazione fissati dallo statuto anche con riferimento ai parametri fissati a livello nazionale dal Garante di cui all'articolo 10.

9. Lo statuto disciplina gli organi di direzione e gestione dei dipartimenti e le forme del concorso dei dipartimenti alle attività didattiche, ivi compresa la attribuzione e la gestione unitaria di quote di fondi di ricerca, con esclusione di ulteriore distribuzione fra i docenti o ricercatori che vi afferiscono. Nell'organo deliberativo del dipartimento sono comunque rappresentate le componenti attualmente presenti nei consigli di dipartimento ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo statuto disciplina inoltre le modalità di elezione e le funzioni del consiglio di facoltà.

10. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un Comitato per le pari opportunità, che opera per attuare nell'università i principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge gli organi dell'università provvedono mediante lo statuto.

ART. 4.

(Contratti di programma).

1. I contratti di programma di cui all'articolo 1, di durata non superiore al triennio, devono indicare le azioni di competenza di ciascuno dei soggetti contraenti, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti in caso di grave inadempimento da parte delle università. Lo Stato si impegna comunque, ove necessario, e con esplicita dichiarazione, a soddisfare l'eventuale fabbisogno finanziario per la realizzazione degli obiettivi perseguiti con i singoli programmi di sviluppo.

2. I contratti di programma sono stipulati, per conto dello Stato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica e dal Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, per le università, dai rispettivi rettori. Della conclusione dei contratti deve essere data informazione al Parlamento e i contratti stessi devono essere successivamente registrati dalla Corte dei conti.

3. I trasferimenti dal bilancio dello Stato a quelli delle università necessari per la realizzazione dei programmi avvengono annualmente subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio indicati dal contratto.

ART. 5.

(Personale).

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di stato giuridico del personale sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, ad eccezione di quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti ad altra sede dei professori.

2. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica di ateneo di posti di professore ordinario, di professore associato, di ricercatore, di personale tecnico e amministrativo. Lo statuto e i regolamenti disciplinano l'attribuzione, da parte delle università, di tali posti alle singole strutture interne all'ateneo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, è adottata la pianta organica del personale docente e ricercatore e del personale tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dirigenziale, sulla base di indicatori nazionali relativi al numero degli studenti, al numero dei corsi e dei moduli didattici attivati, al rapporto tra personale non docente, studenti iscritti e personale docente e ricercatore e al riequi-

librio territoriale e delle aree disciplinari. Gli indicatori nazionali sono definiti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

4. I mezzi finanziari destinati al trattamento economico del personale docente corrispondente alla pianta organica di cui al comma 3 sono trasferiti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai singoli atenei, che li gestiscono assicurando il trattamento economico previsto, per il personale in servizio, dalle disposizioni vigenti e prevedendo quote aggiuntive di retribuzione per corsi e moduli didattici attivati sulla base della legge 19 novembre 1990, n. 341, fermi restando gli obblighi didattici previsti dalla legislazione vigente per i singoli docenti e ricercatori. Per la copertura finanziaria della predetta quota aggiuntiva i mezzi finanziari corrispondenti alla pianta organica sono comunque incrementati annualmente per una quota pari a un decimo. Ciascun ateneo stabilisce, con regolamento, la misura della retribuzione aggiuntiva per corsi e moduli, eccedenti gli obblighi didattici dei singoli professori e ricercatori. Ogni due anni la pianta organica di cui al comma 3 è soggetta a revisione secondo modalità indicate dallo statuto.

5. Nell'ambito della normativa sulla dirigenza statale, come richiamata dalla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i funzionari con qualifica dirigenziale attuano i programmi deliberati dagli organi accademici disponendo autonomamente dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi e rispondono dei risultati conseguiti.

6. Lo statuto può prevedere che gli incarichi di direzione delle strutture tecniche, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione e di incarichi di direzione possano avvenire sulla base delle procedure previste dall'articolo 51, commi 5 e 6, della legge 8

giugno 1990, n. 142, ove compatibili con i principi stabiliti dalla presente legge.

7. Nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predeterminati, e con il consenso degli interessati, di proprio personale presso altri enti di ricerca e presso altre università, previo assenso degli enti e delle università di provenienza.

ART. 6.

(Autonomia finanziaria).

1. Le università hanno autonomia amministrativa e provvedono in autonomia alla gestione delle risorse finanziarie.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

« 2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

a) al personale;

b) al funzionamento delle università;

c) all'edilizia universitaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

d) alla ricerca scientifica universitaria ».

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le parole: « della lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « delle lettere b) e c) ».

4. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. Ferma restando la facoltà di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di

ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle università, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è svolto esclusivamente con un'unica relazione annuale al Parlamento, con esclusione della dichiarazione di regolarità dei conti consuntivi e del controllo sui singoli atti.

ART. 7.

*(Enti di ricerca
a carattere non strumentale).*

1. Gli enti di ricerca a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si adeguano ai principi di cui alla presente legge dotandosi di ordinamenti autonomi, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, mediante l'adozione di propri regolamenti.

2. Con riferimento ai principi ed ai compiti previsti dalle leggi istitutive, ogni ente adotta propri regolamenti che disciplinano gli organi, la loro durata, la composizione e i compiti; i criteri e le procedure per la costituzione delle strutture scientifiche e di servizio; le norme sull'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, nonché sul personale, garantendo in ogni caso forme di governo autonomo e di partecipazione della comunità scientifica interna alla programmazione delle attività degli enti.

3. Gli organi collegiali, integrati per l'approvazione dei regolamenti di cui al comma 2, devono assicurare la rappresentanza delle competenze interne direttamente investite dalla disciplina prevista in tali regolamenti.

4. Nel rispetto dei principi e dei compiti previsti dalle leggi istitutive degli enti di cui al comma 1, l'adeguamento delle norme in vigore, ove in contrasto con quanto indicato nel presente articolo, deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui al comma 3.

5. Nel caso di mancata adozione dei regolamenti di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina, entro i successivi trenta giorni, un commissario il quale provvede ad attivare nuove procedure per l'adozione dei regolamenti.

ART. 8.

(Attività di ricerca).

1. I principi generali di autonomia della ricerca, i criteri di mobilità e proprietà intellettuale del lavoro scientifico e tecnico e le modalità operative di cui all'articolo 7, ove non in contrasto con i fini istituzionali dei singoli enti, si applicano anche alle attività di ricerca comunque svolte all'interno delle istituzioni pubbliche a carattere non economico.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi direttivi delle singole istituzioni introducono nei rispettivi regolamenti le conseguenti modificazioni.

ART. 9.

(Natura, funzioni ed organizzazioni del Consiglio Nazionale delle ricerche).

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) svolge attività di ricerca di base e applicata attraverso le proprie strutture

scientifiche, coordinando tali attività per mezzo di programmi e di strutture rappresentative della comunità scientifica interna;

b) definisce, finanzia, coordina l'attuazione e partecipa con le proprie strutture allo svolgimento dei progetti finalizzati e di altri programmi di interesse nazionale, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;

c) promuove e finanzia programmi coordinati per il sostegno all'attività di ricerca di base ed applicata, da svolgere all'esterno dell'ente;

d) definisce programmi e partecipa ad accordi di cooperazione internazionale, nel rispetto della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) promuove la formazione del proprio personale scientifico e tecnico e concorre alla formazione e all'avviamento alla ricerca attraverso accordi di cooperazione e convenzioni con università ed istituzioni pubbliche e private, conferendo borse di studio.

2. Il CNR svolge compiti di consulenza a favore dello stato e di altri enti pubblici e privati, stabilisce e verifica *standard* e norme tecniche, concorre al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze e dell'innovazione. Il CNR collabora con università e con enti pubblici e privati italiani, comunitari ed internazionali attraverso la partecipazione a consorzi e società di ricerca e la stipula di convenzioni e contratti di ricerca. Il CNR valuta la propria attività con apposite strutture e promuove la divulgazione dei propri risultati e delle ricerche comunque svolte con il proprio concorso.

3. Nel rispetto dei principi di autonomia individuati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge sono organi del CNR:

a) il presidente;

b) il consiglio di presidenza, per la programmazione ed il coordinamento delle attività scientifiche e tecniche;

c) il consiglio di amministrazione, per la gestione amministrativa ed economica;

d) l'assemblea generale dei comitati nazionali, per l'indirizzo generale;

e) i comitati nazionali, per la consulenza scientifica;

f) il direttore generale.

4. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, formulata sulla base di una terna eletta dall'assemblea generale dei comitati nazionali. Il presidente dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente confermato.

5. Il consiglio di presidenza è composto dai presidenti dei comitati nazionali e da dieci rappresentanti dei ricercatori dell'ente eletti secondo le modalità previste dai regolamenti interni. I membri del consiglio di presidenza durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente rieletti.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza, provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economica, sovrintendendo alla gestione del personale. Regolamenti interni ne disciplinano composizione e durata, nel rispetto di criteri di competenza e rappresentatività. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere componenti dei comitati nazionali.

7. I regolamenti interni indicano numero e composizione dei comitati nazionali e disciplinano le modalità di elezione dei loro membri, nonché il funzionamento dell'assemblea generale. I membri dei comitati restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

8. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza

dirigenziale. Il direttore resta in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.

9. I regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge indicano le strutture scientifiche e di servizio del CNR, nonché la composizione e le modalità di elezione delle strutture rappresentative della comunità scientifica interna di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. I direttori delle strutture scientifiche sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base dei risultati di elezioni cui partecipa il personale dipendente dalla struttura e di indicazioni provenienti dalla struttura di coordinamento di appartenenza. I direttori restano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

ART. 10.

(Valutazione della ricerca scientifica e della formazione).

1. Ai fini della valutazione dei risultati dei programmi di ricerca e di formazione di rilevanza nazionale e della promozione dell'attività di valutazione in ogni sede scientifica e formativa, è istituito il Garante della valutazione dei programmi di ricerca e di formazione, di seguito denominato « Garante ». Il Garante effettua indagini sulle ricerche e sull'attività di formazione superiore, finanziate con fondi a carico dello Stato, per il Parlamento, per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, su richiesta, per le singole università ed enti di ricerca. Le metodologie d'indagine e i risultati delle valutazioni sono integralmente resi pubblici.

2. Il Garante, che opera in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, è nominato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra di loro, tra persone di alta qualificazione nel campo della valutazione. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Garante si avvale della consulenza di esperti in nu-

mero non superiore a sei, scelti nell'ambito di terne indicate ciascuna dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Garante e gli esperti di cui al comma 2 sono nominati per cinque anni e non possono essere immediatamente confermati. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. I dipendenti di aziende private hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro contestualmente alla nomina del Garante, sono determinate le indennità spettanti al Garante e agli esperti di cui al comma 2.

5. Il Garante si avvale delle informazioni disponibili presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di tutte le istituzioni pubbliche e private preposte agli studi e alla raccolta di documentazione sulle materie oggetto dell'attività svolta dal Garante. Tali istituzioni hanno l'obbligo di mettere a disposizione del Garante la documentazione in loro possesso. Il Garante si avvale altresì delle notizie e delle informazioni che gli atenei e gli enti pubblici di ricerca, ove abbia luogo la richiesta, hanno l'obbligo di trasmettere.

6. I rapporti tra le istituzioni pubbliche e private di cui al comma 5 e il Garante sono regolate attraverso apposite convenzioni che disciplinano le funzioni, i compiti e gli obblighi delle istituzioni. Ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali del Garante, le istituzioni di cui al comma 5 curano:

a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca e sul settore dell'informazione e della documentazione scientifico-tecnica da effettuare anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) l'anagrafe delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con conseguente assunzione delle funzioni ivi previste nonché delle strutture organizzative attivate;

c) lo studio dei processi di innovazione tecnologica e del loro impatto sul sistema culturale e socio-economico;

d) la valutazione dei programmi e delle iniziative relative al diritto allo studio.

7. Il Garante delibera le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del proprio ufficio. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Il Garante, qualora ravvisi inadempimenti a carico delle università e delle istituzioni da esso controllate nell'analisi dei risultati di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e di programmi di formazione universitaria superiore, ha facoltà, sentite le università e gli enti interessati, di proporre al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la sospensione dei finanziamenti o di indicare gli opportuni correttivi.

9. La gestione finanziaria dell'ufficio del Garante è effettuata in base al bilancio di previsione approvato dal Garante stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. Al fine di coordinare le attività svolte dalle istituzioni di cui al comma 2, il Garante può dotarsi di un contingente di personale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Qualora dipendenti di amministrazioni pubbliche siano comandati presso l'ufficio del Garante, il trattamento economico è a carico delle amministrazioni di provenienza per tutto il periodo corrispondente alla permanenza presso il Garante.

11. Il Garante presenta annualmente una relazione al Parlamento sulla valutazione della ricerca di rilevanza nazionale e della formazione superiore.

ART. 11.

(Attività sportive).

1. Lo statuto delle università disciplina le modalità di organizzazione e finanziamento delle attività sportive in ambito universitario, nonché le modalità di gestione degli impianti sportivi.

2. La legge 28 giugno 1977, n. 394, è abrogata.

2. Per l'anno 1993 lo stanziamento iscritto al capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, viene ripartito fra le università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare sentita la conferenza permanente dei rettori. Per gli anni successivi le modalità di ripartizione vengono indicate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. Le università adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti o, se già adottati, li adeguano, entro cinque anni, alle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di mancata costituzione degli organi competenti a deliberare gli statuti e i regolamenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro nomina, entro i successivi trenta giorni, un commissario, il quale provvede ad attivare le procedure per la costituzione dei predetti organi. Gli statuti emanati dalle università prima dell'entrata in vigore della presente legge restano comunque in vigore per tre anni dalla data della loro emanazione. Entro due anni dalla stessa data è costituito l'organo preposto alla revisione secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 3. Qualora, entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i senati accademici integrati costituiti ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, non sono pervenuti all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, il rettore ne decreta lo scioglimento e la rielezione.

3. Ai fini della acquisizione dei pareri tra università e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e tra strutture interne all'università si applica il disposto di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali ed agli altri enti autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute.

5. La Scuola normale di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste si adeguano ai principi di cui all'articolo 3 nel disciplinare negli statuti, anche in difformità dalle singole disposizioni in esso previste, le modalità per la costituzione degli organi e le relative competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

6. Alle università non si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, all'articolo 17 del codice civile e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, al trasferimento in proprietà alle singole università ed enti dei beni immobili concessi in uso alla medesima data.

8. All'atto dell'adozione degli statuti e dei regolamenti delle università cessano di avere efficacia, per ciascuna università, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.